

La prova testimoniale

5

UN SORPRENDENTE CONSENSO


Nei processi civili e penali la “prova per testi” occupa uno spazio molto ampio. Il testimone è colui che aiuta a ricostruire un fatto, che egli ha constatato di persona.

In realtà, nel ragionamento che adesso viene proposto a proposito dell’inizio della vita umana, il “fatto” è dimostrato in modo certo dalla biologia. Perciò i testimoni di cui vogliamo ascoltare la voce sono piuttosto gli interpreti dal fatto: per continuare il parallelo con il processo, potrebbero essere considerati piuttosto “periti” o “consulenti tecnici”. Ma sembra più utile parlare di testimonianze perché in tal modo è possibile classificare il risultato della “prova” secondo un criterio chiaro che è facilmente proponibile e memorizzabile. Nel processo – specialmente in quello penale – la valutazione delle testimonianze considera da un lato la prova raggiunta direttamente attraverso quanto dichiarato dai testimoni (che hanno confermato credibilmente il fatto), dall’altro la prova mancata (perché il testimone non ha saputo o potuto dire quanto ci si attendeva da lui) e il crollo degli “alibi” (se un fatto decisivo

indicato da una parte, in specie l’imputato nel processo penale, per dimostrare l’inconsistenza di un altro fatto, non viene provato). Se, ad esempio Tizio è accusato di aver provocato un incidente stradale la testimonianza diretta è, ad esempio, quella di chi dichiara di averlo riconosciuto alla guida di una autovettura che ad alta velocità ha superato un incrocio sebbene il semaforo gli indicasse di fermarsi. Può accadere che al sinistro fosse presente un’altra persona, che – interrogata – dichiara di non aver visto, o di non ricordare, se il semaforo era o non era rosso: in tal caso manca qualsiasi prova in un senso o nell’altro. Infine può essere che Tizio dichiari che egli non poteva essere alla guida di quel veicolo perché in quel giorno e in quell’ora egli si trovava in altra località e indichi come testimone Caio. Se quest’ultimo, non conferma quanto detto da Tizio, l’“alibi” viene meno. Nella valutazione complessiva della prova il Giudice deve tener conto di tutto. Non solo della prova diretta: la prova mancata e il crollo degli alibi possono dimostrare che la prova diretta non è contrastabile o, addirittura, che chi vorrebbe negarne il valore è costretto a ricorrere ad un tentativo di inganno.

Chi sono i "testimoni"? La letteratura riguarda all'inizio della vita umana è vastissima. Sembra però che l'indagine si debba restringere molto. Infatti non interessa l'opinione del singolo, che si tratti di uno studioso o di un qualsiasi cittadino. La prova dell'esistenza dell'uomo vogliamo cercarla in rapporto alle decisioni che la società organizzata – lo Stato soprattutto – deve prendere. Interessano perciò le dichiarazioni che gli organi della società organizzata hanno formulato al massimo livello per emanare leggi o per interpretarle. Siccome si ripete che solo i cattolici, per obbedienza alla Chiesa e in virtù di un indimostrato dogma, riconoscono l'essere umano fin dal concepimento, l'indagine serve a dimostrare l'assoluta inconsistenza di un tale luogo comune. E' ovvio che ciascuno deve tirare le conclusioni usando la propria testa, ma l'autorevolezza di talune affermazioni ("testimonianze") conforta ciò che ciascuno con la propria ragione, in base alle altre "prove", può vedere.

Seguendo lo schema di valutazione delle testimonianze nel processo possiamo distinguere: le testimonianze dirette a favore della tesi secondo cui l'individuo umano inizia al momento del concepimento; l'incapacità di negare il fatto (assenza di una prova negativa contraria); l'inconsistenza delle affermazioni che collocano l'inizio della vita umana in momento diverso dal concepimento ("crollo degli alibi"). A qualcuno potrà apparire stupefacente, ma il risultato dell'indagine è che esistono, anche a livello internazionale, chiarissime testimonianze in favore della vita fin dal concepimento, cui si contrappongono molti silenzi (estremamente significativi in quanto provano l'impossibilità di contrastare la tesi della esistenza dell'uomo) e pochi tentativi di collocare l'inizio della vita in un momento successivo al concepimento, la cui irragionevolezza è facilmente dimostrabile ("crollo degli alibi"). Elenchiamo sinteticamente i dati particolarmente significativi:



TESTIMONIANZE POSITIVE

Comitato nazionale di bioetica

Nel 1988, in occasione del quarantesimo anniversario della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, si svolse nella Camera dei deputati un dibattito parlamentare sulla bioetica, al termine del quale fu approvata una mozione che impegnava il governo a costituire un Comitato Nazionale di bioetica. Istituito successivamente con una legge, esso è costituito da numerosi esperti (biologi, genetisti, giuristi, filosofi). Il suo compito è fornire pareri al governo e al Parlamento in vista della azione politica, legislativa, amministrativa.

Il 28 giugno 1996 tale Comitato ha approvato un documento dal titolo "Identità e statuto dell'embrione umano" in cui si pone ripetutamente la domanda: "l'embrione umano è un



individuo umano? Più precisamente: l'embrione umano è un individuo umano a pieno titolo?" La risposta conclusiva, davvero significativa, è la seguente: **"Il Comitato è pervenuto unanimemente a riconoscere il dovere morale di trattare l'embrione umano, sin dalla fecondazione, secondo criteri di rispetto e tutela che si devono adottare nei confronti degli individui umani a cui si attribuisce comunemente la caratteristica di persone"**. A questa conclusione il Comitato è pervenuto dopo aver rilevato che ***l'embrione "non è una cosa" "dal momento che la sua stessa natura materiale e biologica lo colloca tra gli esseri appartenenti alla specie umana", né può essere collocato su un gradino inferiore rispetto ai già nati, perché una tale tesi "reintroduce, di fatto, surrettiziamente, la legittimità di una discriminazione tra gli esseri umani sulla base del possesso di certe capacità o funzioni", mentre "il semplice possesso della natura umana***

Le foto pubblicate da Newton in un servizio che ha meritato al suo direttore, Giorgio Rivieccio, il premio Quarenghi, son state realizzate dal medico tedesco Rainer Jonas

implica per ogni individuo il fatto di essere persona". La conclusione sopra riportata è confermata e specificata dal riconoscimento che ***"l'embrione ha diritto di essere trattato come una persona, ossia nel modo in cui conveniamo debbano essere trattati gli individui della nostra specie sulla cui natura di persone non vi sono dubbi"***.

Tale parere è stato confermato recentemente, l'11 aprile 2003, proprio a proposito di una delle più bucianti attuali questioni relative all'embrione, quella della liceità dell'uso (distruttivo) del concepito per ricavarne cellule staminali.

Nel nuovo parere si legge che ***"gli embrioni umani sono vite umane a pieno titolo" ed "esiste quindi il dovere morale di sempre rispettarli e sempre proteggerli nel loro diritto alla vita indipendentemente dalle modalità con cui siano stati procreati e indipendentemente dal fatto che, alcuni di essi possano essere qualificati – con una espressione discutibile perché priva di valenza ontologica – soprannumerari"***.

L'importanza di questi pareri non può essere sottovalutata. E' vero che non si tratta di decisioni vincolanti, ma sarebbe assurdo non farle conoscere e non tenerne conto, dato che il Comitato è stato istituito proprio per consigliare il Parlamento e il governo.

Corte Costituzionale

La giurisprudenza della nostra Corte Costituzionale si è formata in riferimento all'aborto. Vedremo tra poco che in molte decisioni essa ha cercato di non prendere una precisa posizione riguardo all'inizio della vita umana. Tuttavia vi è stata una evoluzione che partendo dalla decisione n. 27 del 18 febbraio 1975 giunge fino alla sentenza n. 35 del 10 febbraio 1997 nella quale è stato chiaramente affermato il diritto alla vita del concepito fin dalla fecondazione. La prima decisione citata, quella del 1975, è quella che aprì la strada all'aborto legale, perché allargò le maglie del divieto allora stabilito dal codice penale.

La legge permissiva, la n. 194 del 1978, è successiva. Ma per estendere la liceità dell'aborto volontario al di là del caso in cui la vita della madre fosse in pericolo la Corte non disse che l'embrione non è un essere umano. Applicò, invece, lo stato di necessità che suppone l'esistenza di due soggetti – la madre e il figlio – i cui diritti vengono a trovarsi in contrasto tra loro. Implicitamente, e perciò riconobbe la individualità umana del non ancora nato, tanto che dichiarò l'obbligo costituzionale di proteggerlo in forza dell'art. 2 della Costituzione, che **"riconosce e garantisce i diritti dell'uomo, tra cui non può non ricomprendersi"** – scrisse la Corte – **la situazione giuridica del concepito**". Il "concepito" è il prodotto del concepimento, cioè della fecondazione e titolare dei diritti dell'uomo è l'uomo. Perciò quella sentenza affermò chiaramente, anche se implicitamente, che la vita umana individuale inizia dal concepimento. E' vero che fu negata la qualità di persona al concepito non ancora nato e che proprio questa posizione fece sbilanciare a favore della madre lo stato di necessità non solo quando ne fosse in pericolo la vita, ma anche quando la gravidanza avesse determinato un pericolo grave, medicalmente accertato e non altrimenti evitabile, per la salute di lei. Tuttavia resta innegabile l'affermazione che il concepito, indipendentemente dalla sua qualificazione giuridica, è un essere umano. Ciò è stato più chiaramente detto nella sentenza 35 del 1997 (estensore Vassalli) nella quale per sei volte è riconosciuto il "diritto alla vita del concepito" e si è osservato che dal 1975 in poi vi è stata una maturazione culturale e giuridica che ha portato a **"un maggior riconoscimento anche sul piano internazionale e mondiale" del valore della vita concepita e dei suoi diritti cosicché "si è rafforzata la concezione insita nella Costituzione italiana, in particolare nell'art. 2 secondo la quale il diritto alla vita, inteso nella sua estensione più lata sia da iscriversi tra i diritti inviolabili, e**

cioè tra quelli che occupano nell'ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono (...) all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la costituzione repubblicana".

Trattati internazionali

Tutte le convenzioni e tutte le dichiarazioni internazionali sui diritti umani cominciano proclamando il diritto alla vita attribuito ad "ognuno" o a "tutti" o "ad ogni individuo" o ad "ogni persona", ma non specificano se il concepito sia compreso in queste espressioni. Tuttavia vi è un trattato altamente significativo. Nella convenzione americana dei diritti dell'uomo, (S. Josè di Costa Rica, 22 novembre 1969) si esige il rispetto del diritto alla vita **"fin dal concepimento"** (art. 4, comma 1), si chiama **"persona"** anche il concepito (art. 4, comma 1), si afferma che ogni essere umano è per ciò stesso una persona (art. 1, comma 2), si chiede che il concetto di persona in senso naturalistico sia fatto coincidere con quello di persona in senso giuridico (art. 3).

Consiglio d'Europa

Il 4 ottobre 1979 l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nella raccomandazione n. 874, al punto VI, affermò che **"i diritti di ogni bambino alla vita fin dal momento del concepimento, all'alloggio, ad una alimentazione adeguata, ad un ambiente adatto, dovrebbero essere riconosciuti e gli Stati dovrebbero fare tutto il possibile per permettere il rispetto integrale di questi diritti"**.

Con più specifico riferimento all'embrione in provetta nella raccomandazione 1046 del 24 settembre 1986, la medesima Assemblea parlamentare del Consiglio di Europa ha affermato che **"fin dalla fecondazione dell'ovulo la vita umana si sviluppa in modo continuo, sicché non si possono fare distinzioni durante le prime fasi (embrionali) del suo sviluppo"** (punto 5); si è dichiarata convinta del fatto che,

“di fronte al progresso scientifico che permette di intervenire fin dalla fecondazione sulla vita umana in via di sviluppo, è urgente stabilire il grado della sua tutela giuridica” (punto 8); ha considerato che ***“l’embrione e il feto umano devono in ogni circostanza beneficiare del rispetto dovuto alla dignità umana”*** (punto 10).

Analogamente la raccomandazione 1100 del 2 febbraio 1989 ha sottolineato (punto 6) l’opportunità di ***“definire la protezione giuridica dell’embrione umano fin dalla fecondazione dell’ovulo”***.

Da queste raccomandazioni è scaturita la Convenzione del Consiglio di Europa sulla protezione dei diritti umani e della dignità dell’essere umano con riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina (Oviedo, 1997), la quale, nonostante l’ambiguità del linguaggio che suppone la distinzione tra “essere umano” e “persona”, riconosce inevitabilmente al concepito la qualità di essere umano e afferma che ***“l’interesse e il bene dell’essere umano devono prevalere sul solo interesse della società e della scienza”*** (art. 2).

Parlamento europeo

Il 16 marzo 1989 il Parlamento europeo ha approvato due risoluzioni, una sulla ingegneria genetica umana ed una sulla procreazione artificiale umana. Nella seconda si affermò ***“la necessità di proteggere la vita umana fin dal momento del concepimento”*** e si indicò quale criterio primario per disciplinare la materia anche ***“il rispetto dei diritti e degli interessi del figlio, riassumibili nel diritto alla vita e alla integrità fisica, nel diritto alla famiglia, nel diritto alla propria identità genetica”***. Le due risoluzioni sono state richiamate e confermate anche in seguito, dal Parlamento Europeo, in particolare nel 1996. Si tratta di documenti che non hanno alcun valore vincolante, ma che sono assai rilevanti come testimonianza perché preceduti da un lungo lavoro di studio, con

ripetute audizioni di esperti, e sottoposti al voto di parlamentari di culture molto diverse.

Commissioni scientifiche ad hoc

Vale la pena di ricordare il rapporto della commissione tedesca presieduta dal prof. Benda (1985). In essa si legge: ***“già con la fecondazione ha inizio lo sviluppo di una vita umana. Infatti anche se qualcuno ritenesse che l’embrione nello stadio precoce del suo sviluppo non sia ancora detentore di diritti civili fondamentali, è inoppugnabile che dalla fecondazione di un ovocita di una donna con il seme di un uomo scaturisce una vita di tipo specificatamente umano (e quindi non di tipo genericamente vegetativo) a cui spetta uno stato giuridico particolare in quanto forma particolare di un soggetto umano. Esso, pertanto, non può essere oggetto di arbitrarie manipolazioni”***.

In Italia il ministero di Grazia e giustizia incaricò nel 1995 una commissione presieduta dal professor Francesco Busnelli di fornire pareri sulla Pmz e di redigere un disegno di legge. Nel testo redatto dalla commissione, all’art. 2, si legge: ***“per embrione si intende la cellula uovo fecondata capace di sviluppo, a partire dalla fecondazione”***.

SILENZI SIGNIFICATIVI

Nella seconda metà del 1900 in molti Stati l’aborto è stato legalizzato sotto la spinta dei movimenti radicali e femministi. Per giustificare il capovolgimento dei sistemi giuridici sarebbe stato facile dichiarare che la vita umana individuale non inizia dal concepimento, ma da un momento successivo. In realtà nel dibattito svoltosi sui mezzi di comunicazione tale posizione è stata talora sostenuta. Ma quando il legislatore e i giudici si sono trovati di fronte alla necessità di maturare le loro scelte favorevoli

all'aborto legale (o introdotto dai Parlamenti, o salvato dalle supreme Corti degli Stati) per lo più hanno cercato accuratamente di non rispondere alla domanda fondamentale: "Il concepito è un essere umano o una cosa?" Essi hanno preferito ricorrere ai più diversi argomenti, talvolta francamente pretestuosi, per evitare di essere costretti a scegliere uno dei due corni del dilemma.

Ciò è molto significativo. Mi riferisco – lo sottolineo ancora – ai casi in cui la volontà delle autorità legislative o giudiziarie era di stabilire o di confermare che l'aborto è legittimo.

L'argomento più semplice, quello che si presenta immediatamente alla mente, sarebbe quello secondo cui la vita umana comincia alla nascita, oppure al 6° mese, oppure al 3° mese, oppure al 15° giorno, oppure... Invece questa semplice posizione non è stata mai formulata. Talvolta si può ritenere presupposta, ma resta egualmente assai significativo che non sia stata mai enunciata in modo esplicito, quasi per una forma di pudore (o, piuttosto, per l'impossibilità di formulare un'affermazione razionalmente insostenibile?).

Insomma, per utilizzare il modello della prova testimoniale, da un lato vi sono coloro che testimoniano a favore dell'esistenza umana del concepito fin dalla fecondazione, dall'altro coloro che sarebbero chiamati a testimoniare il contrario, i quali invece tacciono. Anzi: avviene talora che, sia pure in modo insufficiente e contraddittorio, pronunciano anche essi parole a favore della vita. E' il caso, in particolare, della legge italiana sull'aborto, la quale, come è noto, comincia con il proclamare all'art 1 che "La Repubblica tutela la vita umana fin dal suo inizio". Non diversamente la legge francese del 1975 comincia con parole simili: ("La legge garantisce il rispetto dell'essere umano fin dall'inizio della sua vita").

Ma gli aspetti più interessanti si colgono a livello della giurisprudenza costituzionale. Abbiamo già visto le due

decisioni, n. 27/75 e 35/97, che affermano l'umanità del concepito. Invece in molte altre, alla domanda di annullare la legge 194/78 sull'aborto nella sua parte più permissiva (cioè negli art. 4 e 5 che nei primi tre mesi di gestazione in pratica consentono di interrompere la gravidanza per la sola decisione della donna) la Corte ha preferito rispondere: "non posso rispondere". In tal modo di fatto ha confermato la legge, ma non ha pronunciato le parole – che evidentemente le sono sembrate impronunciabili – "il concepito nei primi tre mesi di vita non è un essere umano". Per dire "non posso rispondere" la Corte ha dovuto ricorrere ad un argomento di procedura, quello della c.d. "rilevanza", complicato e di non facile spiegazione ai non esperti di diritto (vedi in particolare la sentenza 108 del 25 giugno 1981). Ai fini di questa nostra riflessione basta constatare la mancata risposta alla "domanda fondamentale".

Una conferma molto forte si ha controllando la giurisprudenza costituzionale straniera. Ad esempio in Spagna le leggi sull'aborto e sulla procreazione artificiale sono state salvate riconoscendo che l'art. 15 di quella Costituzione (tutti hanno diritto alla vita) si riferisce anche al concepito, ma dichiarando poi che la sua tutela è "oggettiva", non "soggettivizzata" (sentenza n.53 dell'11 aprile 1985). Il metodo usato è quello di non ritirare la connotazione umana al concepito, ma di ritirargli la copertura giuridica. Così in Austria la legge sull'aborto è stata salvata sostenendo che il diritto alla vita, dal punto di vista costituzionale, garantisce il singolo nei confronti dello Stato ma non nei confronti degli altri cittadini (sentenza dell'11 ottobre 1974). In Francia l'argomento che la legge sull'aborto viola patti internazionali è stato respinto affermando che il Tribunale costituzionale non è competente ad applicare i trattati internazionali (sentenza n. 74-54 del 15 gennaio 1975).

Su questo "rifiuto di rispondere alla domanda fondamentale" chi volesse approfondire può consultare il volume di Marina Casini "Il diritto alla vita del concepito nella giurisprudenza europea. Le decisioni delle Corti Costituzionali e degli organi sovranazionali di giustizia" (Cedam Padova 2001), di cui è il caso di riportare soltanto una conclusione: ***"In nessuna decisione europea in tema di aborto si sostiene che il concepito non è un essere umano. Ciò può apparire sorprendente a chi ritenga che alla base delle legislazioni legittimanti vi sia appunto una tale negazione. Ma è proprio così: non esiste una sola affermazione della non umanità del concepito, né nelle sentenze delle Corti Costituzionali, né nelle decisioni delle Corti delle istituzioni europee e della Commissione europea per i diritti dell'uomo, mentre l'affermazione della umanità del concepito è presente nella giurisprudenza portoghese, tedesca, polacca e ungherese"*** (pag. 337).

Questo dato: il silenzio di leggi e decisioni costituzionali sull'inizio della vita umana nel momento stesso in cui ne autorizzano o ne confermano la soppressione è particolarmente probante se confrontato con le positive affermazioni presenti in altri documenti di pari livello, che, invece, in modo esplicito riconoscono nel concepito un essere umano.

Il dato ora segnalato è confermato dall'esame degli statuti regionali e comunali di tutta Italia. Non mancano solenni proclamazioni del diritto alla vita fin dal concepimento. Mancano del tutto, invece, affermazioni che, in opposizione a tale presa di posizione, indichino un diverso momento di inizio della vita umana. Questo fenomeno è di straordinaria importanza. E' ben vero che nei dibattiti che si svolgono sui media e i qualche libro si sostengono tesi contrarie a quella che colloca nella fecondazione l'inizio dell'individuo umano. C'è chi osa sostenere che tutta la scienza è concorde nel ritenere che la vita umana inizia in un momento successivo al concepimento, ma quando

si tratta di motivare in forma solenne, autorevole, che pretende di esprimere la sintesi del pensiero dell'intera collettività, mancano la forza argomentativa e l'energia necessarie per negare la vita.

IL CROLLO DEGLI ALIBI

Nell'ambito della discussione popolare e anche scientifica deve essere sottolineato un altro fenomeno: quello del progressivo arretramento della linea che, secondo le varie teorie, separarebbe l'essere dell'uomo dal non essere. E' capitato persino di leggere la proposta di collocare l'inizio dell'esistenza umana al compimento del terzo mese dopo la nascita con la motivazione che solo così si può avere una certezza assoluta di possibili anomalie o malformazioni. Esse possono essere accertate anche durante la gravidanza, ma con una possibilità di errore, che viene del tutto esclusa se vi è una osservazione per tre mesi del neonato. Quando discutevamo di aborto il criterio dei tre mesi o dei sei mesi dal concepimento serviva a rimuovere la riprovazione morale e giuridica di un atto in sé uccisivo. La negazione della individualità umana veniva giustificata volta a volta con una serie di elementi anatomici, psicologici o sociali: l'assenza di un pieno sviluppo degli organi, più in particolare del cervello; la mancanza dell'autocoscienza o della capacità di comunicazione; l'impossibilità di una vita autonoma al di fuori del corpo materno; la necessità di un riconoscimento del figlio come figlio da parte della madre. L'inconsistenza di questi argomenti è stata già dimostrata in innumerevoli occasioni. Non è il caso di ripercorrere qui tali discussioni. In sintesi può ricordarsi che quasi tutti i criteri sopra elencati potrebbero applicarsi anche al già nato eppure nessuno osa dire che non sono esseri umani il dormiente, il pazzo totale, la persona sotto anestesia, quella

amputata o priva di qualche organo, il neonato abbandonato in un cassonetto delle immondizie, l'astronauta solitario totalmente dipendente dai centri di comando spaziale e quindi completamente non autonomo oppure abbandonato nel totale silenzio dello spazio a causa di un guasto e quindi incapace di qualsiasi relazione! Sul criterio che fa riferimento al cervello ci siamo già soffermati nell'ambito della "prova biologica" e sulla impossibilità di usare il concetto di persona in funzione discriminatoria sull'uomo si è occupata la "prova giuridica".

Da ultimo sono comparse le tecniche di procreazione artificiale umana la cui alta possibilità di eliminare embrioni può esplicarsi soltanto nei primissimi giorni successivi alla fecondazione, ed ecco che viene formulata la teoria del pre-embrione. Quando poi una legge, come in Italia la legge 40/2004, vieta la selezione, il congelamento e, più generalmente, la distruzione dell'embrione in provetta, ecco comparire l'ultima trincea: la tesi del pre-zigote o dell'ootide. Non torniamo ad argomentare contro queste tesi che attraverso la semantica cercano di individuare una cesura tra l'essere e il non essere dell'uomo diversa dal concepimento. Lo abbiamo già fatto nell'ambito della prima "prova" (quella "biologica"). Interessa, invece, ragionare sul fatto stesso

dell'arretramento. Esso conferma che l'attenzione decisiva non è rivolta all'uomo in sé, ma all'utilità che si vuol ricavare da determinati comportamenti, nonostante "lui" (come nell'aborto) o addirittura, mediante "lui" (come nel caso della procreazione artificiale e, specie nella sperimentazione embrionale). Proprio il rapporto Wamock - il documento ricordato nella "prova biologica" - che ha fatto scuola a livello di media e di opinione pubblica, ha confessato tale strumentalizzazione. Vi si riconosce, infatti che dalla fecondazione in poi non esiste uno stacco nella continuità dello sviluppo, che possa considerarsi come un nuovo inizio. Eppure si è esplicitamente confessato che l'indagine della commissione si era indirizzata verso la ricerca di un "criterio atto a tranquillizzare la opinione pubblica", cioè, ultimamente a distrarla dalla necessità dare una risposta logica alla inquietante domanda: "uomo o cosa?"

A parte la inaccettabilità dei singoli criteri di umanità volta a volta proposti, il continuo arretramento nell'indicare l'inizio della vita prova che gli alibi sono crollati. Il pensiero non è guidato dalla ricerca della verità ma dal mutevole interesse pratico e diviene esso stesso mutevole a seconda del diverso interesse preso in considerazione.

A settanta giorni gli arti
del bambino sono
perfettamente formati

foto tratta da Newton 5/2003



*"Il Comitato nazionale di bioetica
è pervenuto unanimemente
a riconoscere
il dovere morale di trattare l'embrione
umano,
sin dalla fecondazione,
secondo criteri di rispetto e tutela
che si devono adottare
nei confronti degli individui umani
a cui si attribuisce comunemente
la caratteristica di persone"*